

Le entrate dei comuni

CARLA PONS GASCÓ – SAIOA GONZÁLEZ MUÑOZ

DIRITTO TRIBUTARIO.

In questo articolo studieremo la regolamentazione delle entrate comunali da una prospettiva costituzionale, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel tempo.

Con la riforma del Titolo IV della Costituzione, è stato abbandonato il precedente sistema regionale, basato sulla limitata autonomia delle regioni e degli enti locali, ed è stato introdotto il cosiddetto federalismo fiscale, che regola le relazioni finanziarie tra lo Stato e le entità regionali minori e riconosce a queste ultime un certo grado di autonomia. In questo modo, le entità regionali più piccole possono stabilire le proprie tasse, regolarle e riscuoterle.

Questa riforma ha portato un importante cambiamento nella distribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni, che ha comportato anche alcuni importanti cambiamenti nella sfera fiscale. D'altra parte, è rimasto invariato l'articolo 5 della Costituzione, secondo il quale "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua il più ampio decentramento amministrativo nei servizi che dipendono dallo Stato; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

Il primo cambiamento fondamentale riguarda la posizione paritaria attribuita alle entità territoriali minori e allo Stato come elementi costitutivi della Repubblica. La nuova formulazione dell'articolo 114 della Costituzione equipara lo Stato ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni come elementi costitutivi e uguali della Repubblica. Lo stesso articolo attribuisce ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni il carattere di enti autonomi, con propri statuti, competenze e funzioni, e infine prevede uno statuto speciale per Roma, come capitale della Repubblica.

È anche molto importante menzionare la modifica dell'articolo 117, che ha introdotto una vera rivoluzione nella distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, prevedendo un'area di competenza legislativa esclusiva dello Stato, un'area di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, e una terza area residuale di competenza esclusiva delle Regioni.

La nuova configurazione costituzionale dà ai comuni un ruolo cruciale. Secondo l'articolo 118, "le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per garantirne l'esercizio unitario, siano attribuite alle province, alle città metropolitane, alle regioni e allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza". I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite loro dalla legge dello Stato o della Comunità Autonoma, secondo le rispettive competenze".

Fiscalità comunale: aspetti costituzionali del federalismo fiscale

La Costituzione stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria degli enti locali, cioè stabilisce la competenza di ogni regione a stabilire e applicare le imposte secondo i principi fondamentali di coordinamento delle finanze pubbliche e il sistema fiscale stabilito dalla legislazione statale.

Tuttavia, è da notare che la riserva di legge dell'articolo 23 della Costituzione impedisce agli enti locali di esercitare poteri di imposizione diretta uguali a quelli delle regioni.

Il sistema fiscale comunale

L'attuale sistema fiscale comunale si basa su quattro imposte principali: IMU, TASI, TARI e l'addizionale comunale dell'IRPEF. Oltre ai trasferimenti non fiscali e alle entrate del fondo di solidarietà comunale, ci sono anche le tradizionali entrate fiscali locali, vale a dire: la tassa di soggiorno (o tassa di sbarco), la tassa di scopo (Tosap), l'imposta comunale sui diritti di pubblicità, la tassa per l'installazione di mezzi pubblicitari e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap).

L'imposta unica comunale (IUC)

viene riscossa sul possesso di beni immobili e sulla fornitura e l'uso di servizi comunali. Così, la IUC è composta dall'imposta municipale (IMU) e da un insieme di servizi che si dividono nella tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Imposta municipale propria (IMU),

che è stata introdotta come parte della legislazione di attuazione del federalismo fiscale. Con la legge 147/2013 si prevede che, a partire dal 2014, l'IMU sarà una delle tre componenti dell'imposta unica comunale (IUC) insieme alla TASI e alla TARI. Allo stesso tempo, la legge 147/2013 ha modificato la normativa esistente e ha stabilito che l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, con delle eccezioni. Il prerequisite per questa tassa è la proprietà di beni immobili, più precisamente edifici, cantieri o terreni agricoli situati sul territorio dello Stato, qualunque sia il loro uso.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Parleremo quindi della tassa sui rifiuti, che ha lo **scopo di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**. Il contribuente della TARI sarà la persona che possiede locali o aree aperte, per qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti. Se ci sono più contribuenti, essi sono responsabili in solido per l'obbligo fiscale. I regolamenti comunali regolano eventuali riduzioni ed esenzioni, tenendo conto anche della capacità contributiva del nucleo familiare.

Questa categoria comprende varie imposte, tasse e contributi che sono diventati molto importanti a causa della progressiva riduzione dell'autonomia fiscale dei comuni italiani.

La tassa sul turismo

Si tratta di una tassa ambientale volta a contrastare le esternalità negative causate dall'impatto del turismo su un determinato territorio. Dà ai comuni il potere di stabilire, con decisione del consiglio comunale, una tassa di soggiorno che deve essere pagata dalle persone che soggiornano in un alloggio situato nel loro territorio. Le entrate corrispondenti sono destinate a finanziare, tra l'altro, misure turistiche, misure di manutenzione e servizi pubblici locali.

Il contributo si sbarca sulle isole minori

Il contributo di atterraggio attribuisce a quei comuni che hanno la loro sede nelle isole minori di stabilire una tassa di atterraggio, che sarà riscossa sui passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando compagnie aeree che forniscono servizi di trasporto aereo di linea o servizi di trasporto aereo per scopi commerciali. Le entrate

dell'aiuto possono essere utilizzate per finanziare, tra l'altro, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il recupero e la protezione dell'ambiente.

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri su aeromobili

I passeggeri che si imbarcano e non provengono da scali nazionali devono pagare un supplemento che viene versato in un fondo speciale istituito presso il Ministero dell'Interno e distribuito in base al rispettivo traffico aeroportuale.

La tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP)

Questa tassa è riscossa per l'occupazione temporanea o permanente di spazi appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dei Comuni. La tassa è dovuta al Comune dal proprietario al momento della concessione o dell'autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta comunale sulla pubblicità si applica solo ai messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda dei beni e servizi pubblicizzati. La persona che possiede il mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio è soggetta a questa imposta, mentre la persona che fornisce i servizi oggetto della pubblicità è obbligata in solido al pagamento dell'imposta.

L'addizionale comunale dell'IRPEF

L'imposta è determinata applicando l'aliquota fiscale prevista al reddito totale ai fini delle imposte sul reddito, al netto degli oneri deducibili. Al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta riconosciuti, se l'IRPEF è dovuta nello stesso anno, l'addizionale sarà versata.

L'imposta di scopo per le opere pubbliche

I comuni possono introdurre una tassa di scopo per coprire parzialmente, fino a un massimo del 30%, i costi di realizzazione delle opere pubbliche. L'introduzione dell'imposta deve essere preceduta dall'adozione di un regolamento che indichi i lavori da realizzare, l'importo della spesa e il tasso previsto.

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

È previsto che una parte del gettito della tassa speciale per le discariche di rifiuti solidi vada ai comuni per permettere loro di organizzare interventi per proteggere l'ambiente del territorio e la salute dei residenti della zona interessata.

La compartecipazione all'IVA

I comuni hanno il potere di compartecipare con l'IVA, in una proporzione equivalente alla quota del 2% dell'IRPEF.